DG DISR - DISR 05 - Prot. Uscita N.0008690 del 15/04/2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2016/0275201 del 18/04/2016 10:44:54

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Roma.

Ai Servizi Fitosanitari Regionali
Loro sedi

Oggetto: nota tecnica in merito all'importazione di sementi da Paesi terzi ai fini della moltiplicazione in Italia e successiva esportazione.

Al CREA SCS
Via G. Venezian, 22
20133 Milano

All' Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
DG PREF
Via Quintino Sella, 42
00187 Roma

Al Nucleo Antifrode Carabinieri
Via Torino, 44
00184 Roma

Si fa riferimento alla importazione di sementi originarie di Paesi terzi, destinate alla sola moltiplicazione nel territorio nazionale e successiva esportazione dell'intero prodotto sementiero ottenuto verso un Paese terzo.

Tale fattispecie, ai fini del rilascio del nulla osta di cui al DM 4 giugno 1997, è oggetto di diversa interpretazione da parte dei Servizi Fitosanitari Regionali, il che ha determinato, in alcuni casi, il respingimento delle spedizioni al punto di entrata nel territorio italiano.

Pertanto, si evidenzia quanto concordato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 13 aprile 2016, al fine di fornire indicazioni utili e uniformare l'applicazione della normativa in questione.

Al riguardo, si precisa che la fattispecie di cui sopra non ricade nella casistica denominata "temporanea importazione", così come attualmente prevista dall'art. 3 del DM 4 giugno 1997, che riguarda invece le sementi importate da Paesi terzi non equivalenti al fine di essere esclusivamente selezionate, depurate e confezionate per la loro riesportazione.

Fermo restando i requisiti fitosanitari previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'importazione di sementi da Paesi terzi ai fini della moltiplicazione nel territorio nazionale e successiva esportazione dell'intera produzione, può essere autorizzata in quanto trattasi di materiale non destinato alla commercializzazione nel territorio dell'Unione europea e al quale, pertanto, non si applicano le norme unionali relative alle sementi.

DG DISR - DISR 05 - PROT. USCITA N.0008690 DEL 15/04/2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2016/0275201 del 18/04/2016 10:44:54

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Difatti, l'articolo 1, paragrafo 3 della Direttiva 2002/53/CE "relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" e l'articolo 1, della Direttiva 2002/55/CE "relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi" prevedono che le disposizioni in esse contenute non si applicano alle varietà per le quali è provato che le sementi sono destinate soltanto all'esportazione verso i Paesi terzi.

Inoltre, tali disposizioni sono parimenti riportate in ciascuna direttiva di base relativa alla commercializzazione delle sementi dei vari gruppi di specie agrarie: barbabietole (2002/54/CE), delle sementi di piante foraggere (66/401/CEE), delle sementi di cereali (66/402/CEE), dei tuberi-seme di patate (2002/56/CE) e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2002/57/CE).

Ne consegue che le colture da seme e le sementi conseguentemente così prodotte, proprio perché destinate a Paesi terzi, non sono soggette ad alcuna attività di controllo in campo, all'imballaggio o di analisi delle sementi ai fini della certificazione per la loro commercializzazione nel territorio dell'Unione europea.

Ciò stante, l'importazione di sementi, sulla base di specifici accordi di moltiplicazione, e la esportazione di tutto il materiale prodotto può essere consentita acquisendo le informazioni, utili ai necessari controlli, attraverso l'utilizzazione del nulla osta di cui al DM 4 giugno 1997 specificando nel riquadro 4, voce "*c) altro*", l'esplicita destinazione d'uso del materiale importato con la seguente dicitura: "*Semente destinata all'esclusiva produzione di materiale per l'esportazione in Paesi terzi*".

Resta inteso che i controlli fitosanitari all'import e all'export dell'intera operazione devono essere svolti dal Servizio Fitosanitario Regionale competente.

Si chiede pertanto a Codesti Servizi Fitosanitari Regionali, nelle more di una modifica del DM 4 giugno 1997, di dare applicazione alla presente nota tecnica e di inviare copia del nulla osta sementi all'ICQRF e ai NAC competenti per territorio, unitamente alla copia dell'accordo di moltiplicazione o di qualsiasi tipo di documentazione (comunicazioni, e-mail, etc.) tra la ditta sementiera importatrice e la ditta residente nel Paese terzo, al fine di verificare i quantitativi di sementi importati, la superficie allestita per la moltiplicazione, la produzione stimata, nonché l'effettiva esportazione.

Inoltre, al fine di garantire i necessari controlli sui quantitativi importati, prodotti e esportati e verificare che non avvengano cessioni a soggetti terzi nel territorio europeo, che non siano esplicitamente citati nel predetto accordo di moltiplicazione, la ditta sementiera importatrice deve garantire la tracciabilità delle diverse operazioni dall'importazione all'esportazione.

IL DIRETTORE
Bruno Caio Faraglia

Fs/Gs

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Cacopardi